

Condizioni commerciali generali di Renusol GmbH

Aggiornamento 06.04.2011

Le presenti condizioni sostituiscono tutte le versioni precedenti.

§ 1 Ambito generale di applicazione

1. Le presenti condizioni commerciali generali (di seguito "CCG") si applicano a ogni rapporto commerciale attuale e futuro di Renusol GmbH Piccoloministraße 2, 51063 Colonia (di seguito "Renusol" o "noi") con aziende (§ 14 codice civile), commercianti, persone giuridiche del diritto pubblico o di un patrimonio speciale pubblico-giuridico (di seguito complessivamente "cliente").
2. Le presenti CCG si applicheranno come accordo quadro anche ai futuri contratti di vendita e/o fornitura di merce e/o prestazioni di servizi fra Renusol e il cliente, senza che Renusol debba espressamente indicarle nei singoli casi. Le presenti CCG possono essere consultate in qualsiasi momento sul sito di Renusol [www.renusol.com].
3. Si applicano esclusivamente le presenti CCG. CCG del cliente, diverse dalle presenti o aggiuntive, anche se Renusol ne è a conoscenza, non costituiscono elemento del contratto, a meno che Renusol non le abbia accettato espressamente per iscritto.
4. Renusol si riserva il diritto di modificare le presenti CCG in qualsiasi momento. Le CCG modificate saranno applicate dopo che il cliente le avrà approvate prima di un ordine successivo. Gli accordi stipulati con il cliente prima della modifica delle CCG non saranno interessati dalla modifica e saranno evasi in base alle CCG valide al momento della stipula dell'accordo.
5. Gli obblighi derivanti dal § 312e cap. 1 p. 1 n. 1 a n. 3, p. 2 codice civile non trovano applicazione nel rapporto fra Renusol e il cliente. Note sulla validità di disposizioni legali hanno esclusivamente un significato esplicativo. Anche senza tale spiegazione, si applicano le disposizioni legali nella misura in cui non siano state espressamente modificate o concordate nelle presenti CCG.

§ 2 Offerta, ordine e stipula dell'accordo

1. Le nostre offerte sono libere e non vincolanti. Ciò si applica fino all'ordine da parte del cliente anche se Renusol ha consegnato al cliente cataloghi, prospetti, documentazione tecnica (disegni, progetti, calcoli, note o norme) o altre descrizioni della merce o dei servizi o se sono state fornite informazioni in merito da parte di Renusol. Renusol, fatti salvi i §§ da 8 a 10 non garantisce che gli articoli venduti al cliente nella configurazione scelta dal cliente siano compatibili fra di loro e che possano essere utilizzati senza problemi congiuntamente o con altra attrezzatura del cliente; si garantiscono esclusivamente le caratteristiche della merce espressamente garantire per iscritto da Renusol.
2. L'ordine scritto della merce da parte del cliente costituisce un'offerta vincolante fatta dal cliente a Renusol in relazione alla conclusione di un accordo per l'acquisto di merce. Renusol ha la facoltà di accettare questa offerta del cliente entro due settimane dalla ricezione. L'accettazione può avvenire per iscritto o mediante preparazione della spedizione della merce al cliente; in tal caso il cliente rinuncia all'accesso alla dichiarazione di accettazione in base al § 151 S. 1 BGB (codice civile).
3. Ci riserviamo la proprietà, i diritti di autore e di ogni altro diritto di offerte, preventivi, disegni, descrizioni di prodotti, documentazioni e di altri documenti. Ciò si applica anche ai documenti elettronici. In particolare i supporti di calcolo da noi forniti sono soggetti a diritti di autore. Possono essere forniti esclusivamente calcoli ottenuti mediante l'utilizzo di questi.

§ 3 Prolungamento del diritto di riservato dominio, elaborazione e rilascio in caso di garanzia eccedente il debito

1. Ci riserviamo la proprietà della merce fino al pagamenti di tutte le richieste attuali e future derivanti dall'accordo e da un rapporto in corso con il cliente.
2. Il cliente si impegna a trattare la merce soggetta a diritto di riservato dominio con le dovute precauzioni. Se è necessario eseguire lavori di manutenzione ed ispezione, questi saranno a carico del cliente, a meno che non rientrino nella responsabilità per difetti in base al § 8.
3. Il cliente ha l'obbligo di comunicarci immediatamente una rivendicazione da parte di terzi della merce sotto riservato dominio, per esempio in caso di pignoramento e l'eventuale danneggiamento o distruzione della merce. Un cambio di proprietà della merce o un cambiamento di residenza dovranno essere comunicati immediatamente dal cliente.
4. Il cliente ha il diritto di rivendere la merce sotto riservato dominio nello svolgimento normale degli affari. Con la vendita ci trasferirà tutti i crediti derivanti dalla rivendita a terzi, per l'ammontare dell'importo della fattura. Noi accetteremo il trasferimento del credito. Dopo il trasferimento, il cliente avrà la facoltà di riscuotere il credito. Ci riserviamo il diritto di riscuotere il credito qualora il cliente dovesse essere insolvente ed essere in ritardo con i pagamenti.

5. L'elaborazione e la lavorazione della merce da parte del cliente avverrà a nostro nome. Qualora nella lavorazione venissero impiegati oggetti non di nostra proprietà, anche questi entreranno in nostro possesso, in relazione al valore della merce da noi fornita rispetto agli altri oggetti lavorati. Lo stesso si applica qualora la merce venga mischiata con altri oggetti non di nostra proprietà. Ci impegniamo a liberare le garanzie di nostra pertinenza su richiesta del cliente nella misura in cui il valore realizzabile con le nostre garanzie superi di oltre il 20% il credito da assoggettare a garanzia; la scelta delle garanzie da esonerare spetta a noi.

§ 4 Fornitura e termini di consegna

1. I termini di consegna indicati da Renusol sono indicazioni non vincolanti, se non indicato diversamente da Renusol. Il mantenimento dei termini di consegna presuppone sempre che il cliente rispetti i propri obblighi di cooperazione. Qualora l'osservanza di un termine di consegna indicato come inderogabile dal cliente dovesse dipendere da azioni di cooperazione del cliente, Renusol gliene darà immediata comunicazione.
2. Qualora Renusol, a causa di motivi estranei a Renusol, non fosse in grado di osservare un termine di consegna per motivi che esulino dalla propria volontà, ne informerà immediatamente il cliente, comunicandogli immediatamente il nuovo termine di consegna presunto. Qualora la prestazione non fosse possibile neppure alla nuova data indicata, Renusol avrà la facoltà di recedere parzialmente o in toto dall'accordo; un eventuale controprestazione prestata dal cliente gli sarà rimborsata immediatamente da Renusol. Come inosservanza non ascrivibile a Renusol di un termine di consegna concordato si intende un ritardo di fornitura a Renusol da parte di un fornitore di questa, qualora Renusol abbia concluso un'operazione di copertura congruente. I diritti legali di recesso e risoluzione di Renusol e le disposizioni legali sullo svolgimento dell'accordo in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione, restano invariati.
3. Un termine di consegna vincolante si prolunga in misura adeguata, nei casi in cui Renusol, a causa di forza maggiore (mancanza di alimentazione elettrica, interruzione dei servizi telefonici o Internet, incendio, esplosioni, terremoti, tempeste, inondazioni, sommosse lavorative) sia impossibilitata in toto o in relazione a parti fondamentali alla prestazione dei servizi. Renusol comunicherà immediatamente al cliente l'impedimento a causa di forza maggiore, indicandogli un nuovo termine di consegna vincolante. Il prolungamento si estenderà alla durata della forza maggiore, più tre giorni lavorativi per la ripresa dello svolgimento lavorativo da parte di Renusol. La clausola si applica anche in caso di impedimento a causa di forza maggiore di un fornitore di Renusol o nel caso in cui Renusol non possa mantenere un termine di consegna vincolante nonostante un'operazione di copertura congruente (§ 4.2) .
4. Anche senza espresso accordo con il cliente abbiamo la facoltà di eseguire forniture parziali se accettabili per il cliente. In questo caso, le spese derivanti dalle forniture parziali, in deroga del § 5.1, saranno a carico di Renusol qualora superino il valore complessivo della merce acquistata dal cliente.

§ 5 Prezzo

1. Il prezzo, in caso di mancanza di accordi speciali, si intende franco fabbrica compreso carico e imballaggio. Al prezzo dovrà essere aggiunta l'IVA applicabile. Eventuali dazi, competenze, assicurazioni, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del cliente.
2. Le nostre fatture sono immediatamente esigibili e dovranno essere pagate dal cliente entro 30 giorni. Alla scadenza del termine di pagamento, il cliente sarà in ritardo con lo stesso. In caso di ritardo si applicheranno gli interessi di mora legali. Ci riserviamo il diritto di far valere un ulteriore danno a causa del ritardo. Nei confronti di commercianti, il diritto di Renusol in relazione all'interesse commerciale alla data di scadenza (§ 353 codice commerciale) resta invariato.
3. Il cliente ha diritto a compensazione esclusivamente se le sue controrichieste sono state legalmente stabilite o da noi riconosciute. Il cliente potrà esercitare il diritto di ritenzione esclusivamente se la sua controrichiesta deriva dallo stesso rapporto contrattuale.
4. La detrazione di sconti deve essere espressamente concordata in anticipo.

§ Storno di ordini / resi / note di credito

1. Il cliente, senza l'obbligo di indicare motivi, ha il diritto di recedere da un accordo già stipulato entro una settimana dalla stipula. Ci riserviamo la facoltà di fatturare al cliente un diritto di storno pari al 20% del rispettivo valore dell'ordine. Lo storno di ordini dopo la fornitura della merce al cliente è escluso.
2. La rispedizione di merce già fornita anche in caso di difetti oggettivi e legali, in ogni caso necessita della nostra approvazione scritta. L'accettazione di resi di merce senza preventiva accettazione scritta non è prevista. Le spese di rispedizione sono a carico del mittente. Per il resto le richieste a causa di difetti, in base al § 8, restano invariate.
3. Resi di merce non a causa di difetti oggettivi o legali della merce, in ogni caso devono essere approvati per iscritto e sono previsti a partire da un valore della merce di 150,00 (centocinquanta) euro. La spedizione avverrà a spese e rischio del cliente all'indirizzo da noi indicato nella conferma. L'accettazione di resi di merce senza preventiva accettazione scritta non è prevista. La nota di credito sarà emessa dopo la verifica della completezza e assenza di danni della merce. La nota di credito comprenderà una tassa di reimmagazzinaggio pari al 20% del rispettivo valore della merce. Il cliente non può far valere alcuna richiesta di restituzione della merce già fornita.

§ 7 Trasferimento del rischio

1. Fatti salvi eventuali accordi con il cliente, il rischio dell'eventuale deterioramento o peggioramento casuale della merce viene trasferito al cliente con la consegna della merce allo spediteore, trasportatore o ad altra persona o azienda incaricata della spedizione. Ciò si applica anche in caso di ritardo dell'accettazione da parte del cliente. Qualora non concordato diversamente con il cliente, abbiamo la facoltà di stabilire autonomamente il tipo di spedizione (in particolare l'azienda di trasporto, il percorso e l'imballaggio).
2. Il trasferimento del rischio, in caso di ritiro in proprio concordato, avviene alla preparazione della merce per il ritiro nel nostro deposito. La merce dovrà essere ritirata dal cliente entro una settimana dall'approntamento. In caso di ritiro ritardato, abbiamo la facoltà di addebitare i costi di magazzino derivanti; fatto salvo ogni altro diritto derivante dal ritardato ritiro da parte del cliente.

§ 8 Responsabilità per difetti

1. Ai diritti del cliente in caso di difetti oggettivi o legali si applicano le disposizioni legali, se non sono stati presi altri accordi. In ogni caso restano invariate le disposizioni legali speciali in relazione alla fornitura della merce ad un consumatore nell'ambito della rivalsa del fornitore in base ai §§ 478, 479 codice civile.
2. La base per la responsabilità in caso di difetti è prevalentemente la nostra offerta, comprensiva di caratteristiche garantite. Renusol non assume alcuna responsabilità per vendite, offerte o pubblicizzazioni del produttore o di altri terzi, fatte salve le disposizioni del § 9.
3. Le richieste a causa di difetti avanzate dal cliente, in caso di commercianti, presuppongono che questi abbiano assolto i propri obblighi di controllo e competenza (§§ 377, 381 cap. 2 codice commerciale). Se durante la verifica o successivamente dovesse evidenziarsi un difetto, Renusol dovrà esserne informata immediatamente per iscritto. Indipendentemente da questo obbligo di controllo e competenza dei commercianti, ogni cliente dovrà comunicare per iscritto, entro due settimane dalla fornitura, ogni difetto evidente; farà fede il timbro postale. Se il cliente non dovesse eseguire l'ispezione prevista e/o inoltrare la comunicazione dei difetti per tempo, qualsivoglia diritto di risarcimento di danni da parte di Renusol decadrà per i difetti indicati.
4. Se il cliente a causa di un difetto oggettivo o legale, dopo mancato inadempimento, dovesse decidere di recedere dal contratto, non avrà diritto a risarcimento di danni da noi causati a causa di negligenza lieve.
5. I danni causati dopo il trasferimento del rischio, a causa di utilizzo inadatto o non conforme, montaggio o messa in funzione errati da parte del cliente o di terzi, usura naturale, mezzi di esercizio inadeguati, cambio di attrezzatura, esecuzione manchevole dei lavori, sono esclusi nei casi in cui eccezionalmente dovessimo supplire a questi danni. Inoltre, non risponderemo per danni nei casi in cui il cliente o un terzo suo incaricato avessero tentato di eliminare i difetti o fosse intervenuto in altro modo sulla merce, causando un ulteriore danno dopo il trasferimento del rischio.

6. Il cliente a seguito di un accordo separato otterrà da noi una garanzia separata in base alle nostre condizioni di garanzia; fatti salvi accordi diversi, Renusol non concederà altre garanzie. Queste garanzie non influiscono sulle richieste legali a causa di difetti da parte del cliente.
7. Deviazioni relative al quantitativo della fornitura, in particolare forniture inferiori o superiori di max. 5% al quantitativo contrattuale sono ammesse nella misura in cui le deviazioni siano accettabili da parte del cliente, nel rispetto degli interessi di Renusol. Accettabile da parte del cliente è ogni deviazione dalla quantità fornita che in caso di fornitura per difetto non causi un'inadempienza contrattuale da parte del cliente nei confronti di terzi a causa della mancanza. In caso di fornitura per eccesso, ogni deviazione dal quantitativo, che non obblighi il cliente all'accettazione di merce non necessaria per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di terzi per un periodo prolungato dopo la fornitura. Il prezzo contrattualmente stabilito dovrà essere adeguato conformemente alla fornitura per difetto/eccesso.
8. Il diritto di richiesta di risarcimento per danni si applica esclusivamente in base al § 9.

§ 9 Limitazione della responsabilità

1. Se non indicato diversamente in queste CCG, Renusol in caso di lesione dei propri obblighi contrattuali ed extracontrattuali sarà responsabile in base alle disposizioni legali applicabili. Ciò si applica anche ai legali rappresentanti e agli ausiliari, di cui Renusol si serve per l'adempimento dell'accordo con il cliente.
2. In caso di premeditazione e grave negligenza, Renusol avrà l'obbligo di rispondere dei danni, indipendentemente dal motivo legale. In caso di negligenza lieve, Renusol risponderà esclusivamente a) di lesioni mortali, fisiche o della salute oltre che di b) danni derivanti dalla lesione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo, che rende possibile l'esecuzione dell'accordo e sulla soddisfazione del quale il cliente deve poter fare regolare affidamento). In caso di lesione di un obbligo contrattuale fondamentale, la soddisfazione dei danni si limita ad un rimborso del danno prevedibile e che si verifica tipicamente, si esclude la responsabilità per danni indiretti, in particolare per mancato guadagno.
3. I limiti di responsabilità derivanti dal § 2 non si applicano nei casi in cui avessimo taciuto in modo doloso un difetto o eccezionalmente assunto una garanzia in relazione alla consistenza della merce. Quanto indicato si applica alle richieste del cliente in base alla legge sulla responsabilità del produttore.

§ 10 Prescrizione dei diritti

1. In deroga al § 486 cap. 1 no. 3 codice civile, il termine di prescrizione generale in relazione a difetti oggettivi o legali, in caso di merce nuova è di un anno e in caso di merce usata di sei

mesi a partire dalla fornitura. Ciò non si applica alla richiesta di risarcimento di danni nei casi indicati nel § 9.2. Fatti salvi, inoltre, le disposizioni legali speciali in caso di dolo da parte di Renusol (§ 438 cap. 3 codice civile) e le richieste in caso di recesso del fornitore in caso di fornitura finale ad un consumatore (§ 479 codice civile).

2. I termini di prescrizione indicati si applicano anche a richieste di danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente, attribuibili ad un difetto della merce, qualora l'applicazione della prescrizione regolare stabilita dalla legge (§§ 195, 199 codice civile) nei singoli casi non risultasse in una prescrizione più breve. Fatti salvi i termini di prescrizione della legge sulla responsabilità dei prodotti. Inoltre, per richieste di risarcimento di danni da parte del cliente, in base al § 9 si applicano esclusivamente i termini di prescrizione legali.

§ 11 Note sulla merce e prestazioni di Renusol

1. Indichiamo espressamente, che la merce da noi fornita deve essere sottoposta esclusivamente al montaggio eseguito da un'idonea impresa specializzata, nel rispetto di eventuali raccomandazioni per il montaggio. La merce da noi fornita non è adatta all'automontaggio da parte di persone non esperte. Qualora il cliente volesse comunque montare egli stesso o far montare da terzi la merce da noi fornita, senza disporre delle conoscenze tecniche necessarie e senza osservare le raccomandazioni per il montaggio fornite, potrebbe derivarne una responsabilità del cliente per eventuali danni conseguenti. Renusol, non assume alcuna responsabilità ad esclusione di quella indicata nei §§ 9.2 e 9.3.
2. Le offerte redatte da Renusol in base al § 2 si basano alle indicazioni fornite dal cliente. Renusol non controllerà la correttezza e completezza dei dati del cliente e pertanto non avrà alcuna responsabilità in merito. Inoltre, Renusol non verificherà neppure se i sistemi di montaggio per moduli fotovoltaici configurati dal cliente, soddisfano i requisiti del cliente o dei clienti finali di questo. Renusol non assume alcuna garanzia in relazione all'idoneità e adeguatezza ad uno scopo, previsti dal cliente a dai clienti finali di questi, dei sistemi di montaggio per moduli fotovoltaici, configurati individualmente dal cliente. È compito del cliente, verificare immediatamente le offerte redatte da Renusol in base al § 2 in relazione a correttezza e completezza.
3. Gli eventuali calcoli statici per un sistema di montaggio di moduli fotovoltaici configurato individualmente dal cliente, offerti da Renusol, non sono calcoli statici vincolanti per il rispettivo sistema configurato dal cliente, ma esclusivamente un aiuto non vincolante offerto al cliente per una prima valutazione dei requisiti statici del rispettivo sistema. Si sottolinea espressamente, che un tale calcolo statico non vincolante non è sufficiente a soddisfare i requisiti legali. Esclusivamente su richiesta scritta, separata, del cliente, Renusol sulla base delle indicazioni fornite redigerà una prova statica per un utilizzo successivo. Questa prova statica costituisce la base della verifica da parte del cliente della conformità con i requisiti legali della statica del sistema di montaggio per moduli fotovoltaici configurato individualmente dal cliente e non sostituisce la prova che dovrà eseguire il cliente.

§ 12 Disposizioni finali

1. Non sono stati presi accordi verbali aggiuntivi al presente accordo, né con il cliente, né in relazione alle presenti CCG. Modifiche e aggiunte all'accordo e ogni spiegazione e comunicazione inerente il contratto necessitano della forma scritta. La forma scritta, in base alle presenti CCG sarà soddisfatta anche in caso di invio di testo (§ 126b codice civile, in particolare e-mail e fax). Su pronta richiesta della parte ricevente, immediatamente dopo la ricezione, la parte dichiarante dovrà confermare per iscritto la rispettiva dichiarazione (§ 126 cap. 1 codice civile).
2. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione di qualsivoglia disposizione legale internazionale e in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. I presupposti e gli effetti della clausola di riservato dominio in base al § 3 sono soggetti al diritto del rispettivo luogo di conservazione della merce, nella misura in cui la scelta del diritto a favore di quello tedesco fosse impossibile o invalida.
3. In caso di traduzione di queste CCG o dell'accordo in lingua diversa dal tedesco, fa fede la versione originale tedesca.
4. Il foro competente è quello di Colonia
5. Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico o un organismo speciale di diritto pubblico, in caso di controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente rapporto contrattuale, il foro competente è quello di Colonia. Ciò si applica anche qualora il cliente non avesse un foro competente generale in Germania o qualora al momento della controversia la residenza o il soggiorno abituale del cliente non fossero noti. Renusol ha la facoltà di citare il cliente presso il foro competente generale di questi.
6. L'invalidità, attuale o futura, completa o parziale di singole disposizioni del contratto stipulato con il cliente, comprese queste CCG, non compromette la validità delle restanti disposizioni.